

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2953 del 23/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNIO E C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia e ghiaia) sito nel Comune di Cesena, Via Savio n. 2599.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3043 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNINO E C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia e ghiaia) sito nel Comune di Cesena, Via Savio n. 2599.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/01/2016 acquisita al Prot. Unione 2339 e da Arpae al PGFC/2016/915, da **ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNINO E C.**, nella persona di Monica Montevocchi, in qualità di delegata dal Titolare dell'impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge

attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia e ghiaia) sito nel Comune di Cesena, Via Savio n. 2599, comprensiva di:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
3. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/03/2016 Prot. Unione 10161, acquisita al PGFC/2016/3458, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 30/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 13194 e al PGFC/2016/4681;

Tenuto conto che in data 06/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 19260 e al PGFC/2016/7105;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 39204/63 del 11/04/2016 il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 1/AUA/2016, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà e redatta dal Tecnico Competente in Acustica ANDREA NISI di Cesena, datata 29 marzo 2016, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico.”*;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 26/05/2016 il nulla-osta antimafia relativo alla ditta ARRIGONI F.LLI S.a.S. di Arrigoni Ermanno & C.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 19/07/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/06/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 513 del 14/11/2012, prot. n. 105974/12, rilasciata ai sensi degli artt. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Ambiente e

Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

▪ iscrizione n. 464 del 20/04/2011, prot. n. 44574/11, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNO E C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNO E C.** (C.F./P.IVA 00134830405) con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245, per **l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia e ghiaia) sito nel Comune di Cesena, Via Savio n. 2599.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della

normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 513 del 14/11/2012, prot. n. 105974/12, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, ritenendo di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione precedente.

Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad ARPAE Sezione Provinciale. Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e le valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consentono di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 513 del 14/11/2012 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/01/2016, P.G.N. 2339 del 20/01/2016 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalle attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia e ghiaia) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) l'altezza dei cumuli dei rifiuti stoccati e delle materie prime non dovrà superare i 3 metri;
 - b) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti e delle materie prime, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
 - c) durante le operazioni di carico-scarico dei rifiuti e delle materie prime la ditta dovrà provvedere alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua al fine di limitare le emissioni di polveri;
 - d) le strade interne ed i piazzali aziendali non dovranno permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la sistematica bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi;
 - e) per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi;
 - f) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Evidenziato che con la domanda di AUA in oggetto acquisita al PGFC n. 915 del 26.01.2016 e sue successive integrazioni con particolare riferimento alla documentazione acquisita al PGFC n. 7105 del 11.05.2016, la ditta **ARRIGONI F.LLI S.a.S. di Arrigoni Ermanno & C.** chiede il rinnovo dell'iscrizione, inserendo inoltre nuovi codici CER appartenenti alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.1998 per cui risulta già iscritta, senza ulteriori modifiche, e in particolare senza modificare quantitativi, operazioni di recupero o superfici destinante all'attività di recupero rifiuti;

Vista la nota del 19.02.2016, prot. prov.le n. 6626/16, con cui la Provincia di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Cesena di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota PGN 60391 del 07.06.2016, acquisita al PGFC n. 8590 del 09.06.2016 con cui il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia attesta la conformità dell'intervento alla normativa edilizio-urbanistica;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 7105 del 11.05.2016, denominata "Area di Messa in Riserva", scala 1:100, a firma del geom. M. Montevecchi

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **ARRIGONI F.LLI S.a.S. di Arrigoni Ermanno & C.**, con sede legale in Comune di Bertinoro – Via Montrone n. 245, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Savio n. 2599**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	170101, 170102, 170103, 170904	R13	100	1.000	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 7) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.